

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE PENSIONATI CARIPLO E PENSIONATI E DIPENDENTI DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

- Approvato dall'Assemblea straordinaria il 6 maggio 1989 -
- Modificato ed approvato Art. 3 con Assemblea del 12 maggio 1998 -
- Modificato ed approvato Art. 3 con Assemblea del 12 maggio 2003 -
- Modificato ed approvato Art. 3 con Assemblea del 20 maggio 2004 -
- Modificato ed approvato Art. 1 con Assemblea del 05 giugno 2006 -
- Modificato ed approvato Art. 2 con Assemblea del 17 aprile 2008 -
- Modificato ed approvato Art. 15 con Assemblea del 17 aprile 2008 -
- Modificato ed approvato Art. 15 comma 1 con Assemblea del 22 maggio 2014 -
- Modificati ed approvati Artt. 1, 2, 3, 8, 9 e 12 – soppresso ex Art. 14 – con Assemblea del 18 Maggio 2015 -
- Approvato dall'Assemblea Straordinaria il 7 giugno 2016 –
- Modificato ed approvato con Assemblea Straordinaria del 14 maggio 2024 -

Art. 1 - Natura

È costituita, sotto forma di associazione non riconosciuta ex art. 36 del codice civile, l'ASSOCIAZIONE PENSIONATI CARIPLO E PENSIONATI E DIPENDENTI DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO (anche, per brevità, APE) (già Associazione fra i pensionati della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e sue Gestioni Esattoriali). Essa ha sede in Milano. Il Consiglio Direttivo può decidere la costituzione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in altro luogo.

Art. 2 -Scopo

L'Associazione ha per scopo di:

- a. promuovere e sviluppare i vincoli di solidarietà fra i soci e, in particolare, anche attraverso l'eventuale costituzione di apposita Sezione per l'erogazione di supporti di natura economica agli associati e loro diretti famigliari in relazione al documentato stato di bisogno, sulla base di criteri determinati dal Consiglio Direttivo mediante la formazione di apposito regolamento;
- b. tutelare i diritti e gli interessi morali e materiali dei soci, anche con l'intervento nelle trattative sindacali relativamente alle materie riguardanti tali diritti ed interessi;
- c. rappresentare i soci di fronte a Banca Intesa Sanpaolo (già Cariplo), al Fondo per le pensioni al Personale Cariplo, ai Fondi del Gruppo Intesa Sanpaolo e ad ogni altro Ente previdenziale e/o assistenziale di qualsiasi natura cui risultano iscritti i soci predetti nonché di fronte ai terzi, anche in giudizio, e mantenere i più stretti contatti con le Organizzazioni Sindacali del personale in servizio;
- d. in quanto possibile, effettuare assistenze e consulenze nelle materie di interesse degli associati ed elargire gratuitamente servizi di varia natura riservati esclusivamente agli associati stessi o anche, in ottica sinergica, a soci di altre Associazioni del Gruppo Intesa Sanpaolo. Per l'erogazione di tali servizi potrà essere richiesto un corrispettivo predeterminato a titolo di concorso nelle spese.

Art. 3 - Soci

Possono far parte dell'Associazione:

- a. tutti i titolari di pensione per qualsiasi causa percepita in seguito all'attività lavorativa prestata presso Cariplo – Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.A. ovvero presso le società o gli enti appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo, nonché i loro famigliari;
- b. tutti gli ex esattoriali fruitori di pensione in conseguenza del servizio svolto alle dipendenze di Gestioni già in appalto a Cariplo – Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.A.;
- c. tutti i dipendenti di società o enti appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo in attività o che tempo per tempo abbiano avuto accesso al Fondo Esuberi, nonché i loro famigliari;
- d. tutti gli aventi causa dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) che godano di pensione indiretta o di reversibilità;
- e. tutti gli aventi causa di dipendenti già di Cariplo – Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.A. ovvero di società o enti appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo con diritto a pensione derivante dal decesso in attività di servizio del loro dante causa;
- f. le Associazioni di pensionati ed esodati facenti riferimento al Gruppo Intesa Sanpaolo per le erogazioni ai loro soci dei servizi di cui al punto d) del precedente articolo 2).

Art. 4 - Obblighi dei soci

I soci, sottoscrivendo copia del presente Statuto, si impegnano al rispetto delle norme in esso contenute nonché delle deliberazioni prese in conformità dello Statuto stesso dagli Organi dell'Associazione.

Il rapporto associativo si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da comunicare con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 5 - Organi sociali

Gli Organi sociali sono:

- a. l'Assemblea;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio Direttivo;
- d. il Consiglio di Presidenza;
- e. il Segretario;
- f. il Tesoriere;
- g. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h. il Collegio dei Proviviri.

Art. 6 – Assemblea (ex art. 7)

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, può svolgersi anche in via informatica ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Art. 7 - Costituzione e validità delle deliberazioni (ex artt. 8, 9, 10, 11, 13)

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo entro il 31 maggio di ogni anno. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, può essere inviato ai soci sia in via informatica, sia in forma cartacea, sia tramite pubblicazione sul giornale dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data di convocazione.

Le proposte che i soci di loro iniziativa intendessero porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dovranno pervenire al Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Il Consiglio Direttivo le inserirà nell'ordine del giorno della successiva Assemblea qualora siano avanzate da almeno venti soci e qualora il Consiglio stesso lo ritenesse opportuno.

Spetta all'Assemblea ordinaria, tra l'altro, approvare il bilancio sociale e le relazioni del Consiglio Direttivo riguardanti l'anno precedente, che devono essere allegati all'avviso di convocazione, e determinare, ove necessario, l'indirizzo ulteriore dell'Associazione e le quote sociali. Ogni socio può farsi rappresentare all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria da altro socio, il quale non può essere portatore di oltre venti deleghe.

L'Assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità di quella ordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/10 dei soci motivando l'oggetto da portare all'ordine del giorno. Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b. decidere sullo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità della liquidazione nonché la destinazione del patrimonio sociale.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in persona o per delega di almeno la metà dei soci iscritti. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni verranno assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti in persona o per delega.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in persona o per delega di almeno 2/3 degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni verranno assunte in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in persona o per delega, in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti in persona o per delega.

Nel caso di Assemblea straordinaria, da convocare negli stessi termini di cui al secondo comma del presente articolo, dovrà essere unita una relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 8 – Presidente (ex art. 6)

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo che provvederà anche alla nomina di un Vice Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, firma la corrispondenza e i documenti riguardanti l'Associazione.

Il Presidente è sostituito, per l'esercizio delle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente, può assumere in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, riferendo al medesimo nella prima riunione utile.

Art. 9 - Consiglio Direttivo (ex art. 14)

Il Consiglio Direttivo è composto di dodici membri, di cui sette eletti secondo le modalità previste dal successivo art.12. Il Consiglio è integrato da due membri scelti nella prima riunione consigliare e da altri tre scelti in rappresentanza degli iscritti residenti nelle province.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli devoluti alla competenza esclusiva dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato, anche in via informatica, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Può pure essere convocato su richiesta della metà più uno dei Consiglieri i quali, nella richiesta, dovranno indicare gli argomenti che intendano vengano discussi. Esso è validamente costituito con la presenza, in persona o per via informatica, della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti sarà determinante il voto di chi presiede.

Spetta al Consiglio Direttivo lo svolgimento di ogni azione necessaria al conseguimento dei fini sociali e per l'applicazione delle direttive approvate dall'Assemblea. In particolare spetta al Consiglio Direttivo di:

- a. determinare gli argomenti da sottoporre all'Assemblea ordinaria, ivi compresi quelli proposti dai soci di loro iniziativa che dovessero pervenire al Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Il Consiglio Direttivo le inserirà nell'ordine del giorno della successiva Assemblea qualora siano avanzate da almeno venti soci e qualora il Consiglio stesso lo ritenesse opportuno.
- b. approvare il bilancio da sottoporre all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e quindi all'Assemblea ordinaria;
- c. designare i rappresentanti dell'Associazione negli Organismi in cui tale rappresentanza sia prevista o segnalare i propri candidati quando i rappresentanti debbono essere eletti da tutti i pensionati, anche non soci;
- d. nominare nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione;
- e. nominare nel proprio seno il Consiglio di Presidenza che è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da due Consiglieri;
- f. nominare il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione. Questi possono essere scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo o anche al di fuori dello stesso; in quest'ultimo caso il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- g. nominare il Direttore Responsabile del Giornale, organo ufficiale dell'Associazione;
- h. proporre all'Assemblea ordinaria l'eventuale nomina del Presidente onorario dell'Associazione;
- i. provvedere entro un mese dalla scadenza del triennio di sua nomina alla rinnovazione delle cariche sociali (art. 5, lett. c, e, f) dandone incarico al Collegio dei Probiviri che, a norma dell'art. 12, assumerà la veste di Comitato Elettorale, indicando le elezioni entro un mese dal ricevimento dell'incarico stesso;
- j. provvedere alla costituzione di apposita Sezione, predisponendone il Regolamento Esecutivo, per l'erogazione di finanziamenti agli associati e ai loro famigliari, secondo quanto previsto alla lettera a) dell'articolo 2 che precede;
- k. provvedere alla nomina dei componenti della Sezione di cui alla lettera che precede, in numero di cinque associati, che scadranno simultaneamente ai componenti del Consiglio Direttivo, designando, altresì, il Presidente e il Vice Presidente della Sezione medesima;
- l. delibera l'esclusione di un socio a seguito dell'accertamento, da parte del Collegio dei Probiviri, della mancata osservanza, da parte dello stesso, degli obblighi di cui all'articolo 4 che precede.

Art. 10 - Durata in carica (ex art. 14)

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Venendo meno per qualsiasi motivo uno o più fra i sette Consiglieri eletti, il Consiglio Direttivo provvederà alla relativa sostituzione secondo l'ordine di graduatoria dei non eletti risultante dalle ultime elezioni. Mancando uno o più dei membri cooptati, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione mediante scelta tra i soci, avendo comunque cura di mantenere inalterato il numero dei consiglieri cooptati in rappresentanza degli iscritti nelle province.

I consiglieri così cooptati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Consiglio di Presidenza (ex art. 15)

Il Consiglio di Presidenza, nominato e composto a norma del precedente articolo 9, esercita tutti i poteri che ad esso vengono delegati dal Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio di Presidenza in particolare di:

1. tenere i rapporti con Intesa Sanpaolo (già Cariplo), col Fondo per le pensioni al Personale e con ogni altro Ente previdenziale e/o assistenziale cui risultano iscritti i soci;
2. iniziare, mantenere ed allargare i rapporti con le Organizzazioni Sindacali del personale in servizio;
3. presenziare e prendere parte alle trattative di cui al punto b) dell'art. 2;
4. intrattenere tutte le relazioni utili al conseguimento dello scopo sociale.

In via d'urgenza il Consiglio di Presidenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo, al quale riferirà tuttavia al più presto possibile. Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti e ha facoltà di delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente coadiuvato da uno dei suoi componenti, stabilendo le condizioni di firma. In caso di parità nelle votazioni sarà prevalente il voto del Presidente.

Art. 12 - Modalità di elezione delle cariche

Le elezioni delle cariche sociali di cui ai punti c), g), ed h) dell'art. 5 avvengono mediante votazione indetta dal Comitato Elettorale nominato dal Consiglio Direttivo in sede di indizione delle elezioni, le cui funzioni potranno essere svolte anche dal Collegio dei probiviri uscente. Ogni associato è eleggibile e deve proporre la propria candidatura entro il termine stabilito nel Regolamento Elettorale, predisposto e deliberato dal Consiglio Direttivo, recapitato in tempo utile a ognuno degli aventi diritto al voto.

Le votazioni potranno avvenire sia in via elettronica, sia in forma cartacea, secondo le modalità stabilite dal Comitato Elettorale e riportate nelle comunicazioni di indizione delle elezioni.

In calce alle schede dovranno essere riportate le norme di dettaglio per le votazioni.

Art. 13 - Fondi sociali (ex art. 20)

Il Consiglio Direttivo deve assegnare fondi adeguati rivenienti dal patrimonio per il funzionamento della Segreteria e per eventuali rimborsi spese.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, determina poteri e modalità per l'utilizzo dei fondi sociali.

Art. 14 – Segretario (ex art. 17)

Il Segretario, nominato ai sensi del punto f) dell'art. 9 che precede, ha l'incarico della esecuzione di tutti i compiti che il Consiglio Direttivo o il Consiglio di Presidenza intendessero delegargli, nonché della stesura dei verbali di riunione del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza.

Art. 15 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli è incaricato dell'ordinaria amministrazione contabile dell'Associazione, della tenuta dei conti e della stesura del bilancio. Può partecipare alle riunioni consiliari, peraltro senza diritto di voto.

Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti (ex art. 18)

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti tra i soci; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Nel caso in cui le elezioni andassero deserte, il Consiglio provvederà alla loro nomina.

Al Collegio dei Revisori dei Conti è affidato il controllo della gestione economica e finanziaria e del bilancio dell'Associazione. Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Venendo meno uno dei Revisori, si provvederà alla sua sostituzione secondo la graduatoria degli eletti, ovvero da parte del Consiglio nell'eventualità che non esista graduatoria. Quelli in sostituzione rimangono in carica fino alla scadenza del Collegio.

Art. 17 - Collegio dei Proviviri (ex art. 19)

Il Collegio dei Proviviri si compone di tre membri eletti tra i soci; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Ad essi è devoluta la risoluzione di qualsiasi controversia tra i soci e l'Associazione e tra i soci medesimi per quanto riguarda i rapporti sociali. Le controversie saranno risolte secondo equità rinunciandosi da parte dei soci e dell'Associazione alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso in cui le elezioni andassero deserte, il Consiglio provvederà alla loro nomina. Venendo meno uno dei Proviviri, si provvederà alla sua sostituzione secondo la graduatoria degli eletti, ovvero da parte del Consiglio nell'eventualità che tale graduatoria non esista.

Quelli in sostituzione rimangono in carica fino alla scadenza del Collegio.

Art. 18 - Gratuità delle cariche (ex art. 20)

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 19 - Patrimonio e sua destinazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili di pertinenza, è destinato al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e per il miglior svolgimento dell'attività della stessa. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto ad altro Ente avente le medesime finalità.

Art. 20 – Fondi sociali (ex art. 16)

L'utilizzo dei fondi sociali avverrà con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione ovvero, in caso di necessità, in quelle successive.

Art. 21

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Firma del Socio _____